

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 12/06/2023, n. 16520

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARULLI Marco	-	Presidente	-
Dott. MERCOLINO Guido	-	Consigliere	-
Dott. CASADONTE Annamaria	-	Consigliere	-
Dott. CAPRIOLI Maura	-	rel. Consigliere	-
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9240/2022 R.G. proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109,
presso lo studio dell'avvocato FONTANA GIUSEPPE, (FNTGPP41S08E472A),
rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLETTI FRANCESCA,
(PLTFNC68H46D086L), LUCCHETTI ALESSANDRO, (LCCLSN68M28A271R);
- ricorrente -
contro

MA.CO., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA
MURATA N. 1, presso lo studio dell'avvocato CASUCCI SABRINA,
(CSCSRN68R42H501X), rappresentato e difeso dagli avvocati SONAGLIONI
BRUNELLA, (SNGBNL64M62G516Z), CINGOLANI CRISTINA,
(CNGCST61T59H211F);

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1212/2021 depositata il
10/11/2021;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/05/2023
dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che:

Con sentenza n. 1212/2021 la Corte di appello di Ancona accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto da Ma.Co. nei confronti di M.C. avverso la pronuncia del Tribunale di Ancona n. 270/2019.

La Corte distrettuale rilevava, per quel che riguarda la misura del contributo da porre a carico del genitore non convivente per il mantenimento del figlio minore, che la stessa dovesse essere fissata in Euro 500,00 mensili.

Sotto questo profilo sottolineava che l'importo concordato un anno prima in sede di separazione non poteva considerarsi adeguato alle esigenze di una adolescente di 15 anni e che nella quota attribuita al padre si dovesse tenere in debito conto, anche se in misura minima, delle spese relative all'abitazione che restava un obbligo ineludibile nei confronti della figlia, a prescindere dalla responsabilità dei genitori in merito alla vendita della casa coniugale.

Osservava poi, con riguardo all'assegno divorzile, che l'appellato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del Ristorante "(Omissis)", dal (Omissis) era stato assunto presso l'Hotel (Omissis) e godeva di un trattamento retributivo pari ad Euro 20.000,00 annui.

Sottolineava che quest'ultimo non aveva subito particolari benefici in ambito lavorativo dalla conduzione familiare e organizzativa della vita domestica svolta dall'ex coniuge, la quale percepiva un reddito annuo di circa Euro 10.500,00 rimanendo relegata ad un livello professionale modesto, non più elevabile, dovuto all'impegno prestato nella gestione delle incombenze domestiche e nella cura della figlia, che aveva sacrificato la possibilità di accedere ad occupazione più remunerativa.

Rilevava con riguardo alle condizioni abitative la sussistenza di una parità di fatto in quanto entrambi gli ex coniugi sostenevano spese di locazione.

La Corte distrettuale riteneva congruo porre a carico dell'appellato un assegno divorzile pari ad Euro 100,00 tenendo conto della durata del matrimonio e del fatto che l'appellante non aveva svolto un'autonoma attività lavorativa, prestando la propria attività in funzione del menage familiare, occupandosi personalmente della gestione della casa e dell'accudimento della bambina, impegni che avevano reso difficoltoso lo sviluppo di una più elevata qualificazione professionale.

Avverso tale sentenza M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati pure con memoria, cui ha resistito con controricorso Ma.Co..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 115 e 342 c.p.c., e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, per non avere la Corte territoriale ritenuto non contestata né passata in giudicato la parte della sentenza di primo grado che aveva affermato l'equivalenza dei redditi degli ex coniugi, in ragione - oltre che dei redditi da lavoro dipendente di entrambi - anche dal fatto che la Ma. aveva sempre goduto di somme a titolo di mantenimento e che il ricorrente era onerato del canone locatizio.

Si lamenta che il giudice del gravame avrebbe omissso di dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla determinazione dell'assegno divorzile in assenza di specifica censura di parte appellante del detto capo della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 337-ter c.c., comma 4, art. 316-bis c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver disposto la Corte di appello un assegno di mantenimento per la minore senza la necessaria applicazione dei principi regolatori in materia ed in spregio alle risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 337-ter c.c., comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale determinato l'assegno per la minore in misura superiore a quella chiesta dalla parte appellante nel proprio atto di appello.

Con il quarto motivo di ricorso ci si duole della violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello disposto un assegno divorzile senza la necessaria applicazione dei principi in materia ed in spregio alle risultanze istruttorie.

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 116 c.p.c., per non avere la Corte di appello dato rilievo al comportamento processuale della parte resistente.

Si lamenta che il giudice del gravame non avrebbe considerato che la condotta tenuta dall'ex coniuge sarebbe stata strumentalizzata rispetto alla precostituzione di una situazione di "bisogno", comunque insussistente e non provata, che la stessa si era "creata" in vista del giudizio di divorzio.

Si critica inoltre la mancata valutazione del comportamento anche processuale tenuto dalla richiedente, la quale all'udienza del 18.1.2017 avrebbe contravvenuto all'ordine di deposito dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile dovendosi ricordare che l'interpretazione dell'atto di appello è istituzionalmente demandata al giudice del merito (Cass., Sez. I, 6/10/2005, n. 19513), che, nella specie, ha rilevato che l'appellante aveva contestato "nella trama dell'appello la ritenuta equivalenza delle condizioni economiche dei coniugi".

La questione se le contestazioni sull'equivalenza delle posizioni reddituali fosse o meno specifica è questione, pertanto, che costituisce un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo ed il quarto motivo, che vanno esaminati congiuntamente in quanto involgono la medesima questione, sono da ritenersi inammissibili.

Il ricorrente, sotto le mentite spoglie di una censura di violazione di legge, dolendosi della non adeguata considerazione da parte della Corte di appello dei parametri normativi individuati dall'art. 147 c.c. e art. 337-ter c.c., comma 4, contesta in realtà la determinazione in concreto operata dal giudice di merito con riguardo al proprio concorso nell'onere di mantenimento della figlia, giudizio che involge una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori insindacabile in questa sede.

Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che la misura stabilita dal Tribunale per quanto attiene l'assegno di mantenimento dovesse ritenersi inadeguata all'esigenze connesse alla formazione di una adolescente ed ha calcolato il fabbisogno della minore in circa Euro 750/800 mensili da ripartirsi in base alle disponibilità di ciascun genitore secondo il criterio proporzionale.

La Corte distrettuale, ponendo a raffronto le posizioni di costoro, e tenendo presente che la madre si occupa della sua cura e del suo accudimento, ha fissato in Euro 500,00 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, calcolando anche in misura minima le spese relative all'abitazione, e a prescindere dalla responsabilità dei genitori in ordine alla vendita della casa coniugale.

Tale passaggio motivazionale, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha tenuto conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass., n. 6197 del 22/03/2005 e Cass., n. 3974 del 19/03/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del minore (Cass., n. 4811 del 01/03/2018, Cass., n. 16739 del 06/08/2020 e Cass., n. 19299 del 16/09/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., n. 17089 del 10/07/2013).

Con riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile va poi rilevato che la Corte distrettuale, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha preso in esame le

posizioni reddituali di entrambi i coniugi, rilevandone il significativo divario (circa Euro 20000,00 annui per il marito e circa Euro 10000,00 per la moglie), e ha poi riconosciuto l'apporto della Ma. al menage familiare, contributo che si è tradotto non solo in un sostegno economico, ma anche nell'attività di gestione della casa e di accudimento e cura della minore, sottolineando che proprio a causa di questo impegno l'ex coniuge ha incontrato maggiori difficoltà nel reperire occupazioni lavorative maggiormente remunerative.

In questo quadro ha attribuito espressamente all'assegno divorzile una funzione perequativo-compensativa che è stata calcolata nella misura di Euro 100,00 mensili.

La Corte distrettuale, pertanto si è fatta carico di verificare, in ottica perequativa-compensativa, l'incidenza causale sulla situazione economico-patrimoniale della moglie della dedizione di essa alle incombenze familiari ed ha ritenuto che tale apporto dovesse essere compensato con l'erogazione dell'assegno commisurandolo alla durata del matrimonio (7 anni) e alle disponibilità economiche del soggetto onerato.

Il terzo motivo è infondato.

Giova ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, la tutela degli interessi morali e materiali della prole infatti è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (Cass. 21178/2018; Cass. 2019 nr. 3206; Cass. 11786/2021).

Ne consegue che per la determinazione degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni il giudice non è soggetto al principio della domanda nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. 1 n. del 3908 del 18 febbraio 2009 e n. 10780 del 3 dicembre 1996).

Non è pertanto configurabile il denunciato vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., dovendosi ricordare che, nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 330 c.c. e segg., è consentito pervenire all'adozione di provvedimenti anche diversi da quelli specificamente richiesti dalle parti, ove sia ravvisabile un'esigenza preminente di tutela dell'interesse del minore.

Il quinto motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che l'art. 116 c.p.c., comma, assume rilievo unicamente per le condotte processuali e non anche per quei comportamenti tenuti fuori dall'ambito processuale, a cui va ricondotto il profilo di censura relativo alla precostituzione, da parte dell'ex moglie di uno stato di bisogno in funzione strumentale. E dunque, sotto questa angolazione, la censura è mal posta.

Giova comunque rilevare in via generale che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020) hanno ribadito che la violazione dell'art. 116 c.p.c., è riscontrabile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è da ritenersi consentita a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità.

Va da sé, perciò, che con riguardo all'ulteriore profilo della censura in disamina nessuna di dette evenienze si rende riconoscibile nel caso di specie.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Ove dovuto sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso.

Si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 20 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 3000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2023